

Codice A1414E

D.D. 28 febbraio 2025, n. 108

CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. - sede legale e operativa in BIELLA, Via Delleani n. 15: autorizzazione alla variante strutturale dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale.



ATTO DD 108/A1400B/2025

DEL 28/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. - sede legale e operativa in BIELLA, Via Delleani n. 15: autorizzazione alla variante strutturale dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 40-2991 del 13 novembre 1995 e s.m.i. il CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DOTT. STAGNO GIUSEPPE è stato autorizzato all'esercizio delle attività sanitarie ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, nella struttura sita in Via Delleani n. 15, Biella;

- con D.G.R. n. 33-14612 del 24 gennaio 2005 il CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DOTT. STAGNO GIUSEPPE è stato accreditato in fascia C all'esercizio delle attività sanitarie ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, nella struttura sita in Via Delleani n. 15, Biella;

- con D.G.R. n. 30-2329 del 26 ottobre 2015 è stata volturata in capo alla Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. la titolarità dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento rilasciati alla Società CENTRO SPECIALISTICO BIELLESE DI FISIOCHINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DOTT. STAGNO GIUSEPPE per l'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, sito in via Delleani n. 15, Biella;

Con nota del 16 maggio 2024 e successive integrazioni del 13 giugno 2024 e del 14 febbraio 2025, rispettivamente acquisite ai prot. reg. n. 12749 del 16 maggio 2024, n. 15230 del 14 giugno 2024 e n. 04243 del 17 febbraio 2025, il Legale Rappresentante del CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. ha presentato istanza di autorizzazione alla variante strutturale dell'ambulatorio R.R.F. di 1° livello extradegenziale, sito in BIELLA, Via Delleani n. 15,

esplicitando che *“trattasi di modifiche interne dovute alla realizzazione, all’interno della struttura, di un poliambulatorio”*.

Rilevato che, a seguito di nota regionale prot. n. 18690 del 26 luglio 2024, la Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. BI competente territorialmente, ha effettuato il necessario sopralluogo presso la struttura della società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. di Via Delleani n. 15 a BIELLA per verificare il mantenimento di tutti i requisiti organizzativo-funzionali, tecnologici e strutturali, di cui alla normativa vigente, a seguito della riduzione della metratura derivante dalla variante strutturale;

Vista la determinazione del Responsabile della S.S. Vigilanza dell’ASL BI, acquisita agli atti con prot. regionale n. 02064 del 27 gennaio 2025 - con cui, recependo il verbale della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie relativo al sopralluogo del 9 ottobre 2024 e agli esiti del verbale di riunione conclusiva del 15 gennaio 2025 , si prende atto che la stessa Commissione ha espresso parere favorevole alla variante strutturale dell’Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale di Via Delleani n. 15 a BIELLA, *“evidenziando che la struttura, a seguito della riduzione della metratura (...) mantiene la rispondenza a tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici previsti dalla normativa vigente per l’esercizio di attività di RRF di 1° livello ex DCR n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e smi”*;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia rese in data 14 febbraio 2025 dal Legale Rappresentante della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C., ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pervenute al Settore competente con prot. regionale n. 04243 del 17 febbraio 2025, da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, nè cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

Consultata l’Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive - Fonte Infocamere - in data 13 febbraio 2025, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C.;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le procedure, mediante consultazione della Banca Nazionale Dati Antimafia, finalizzate all’acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C.;

Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari e ricorrendo i presupposti giuridici richiesti, sulla base dell’istruttoria effettuata, si ritiene opportuno autorizzare la variante strutturale dell’Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. sito in Via Delleani n. 15 a BIELLA.

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. n. 194 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- D.P.R. 14 gennaio 1997;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. alla variante strutturale dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale sito in Via Delleani n. 15 a BIELLA;
- di far carico al legale rappresentante della Società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;
- di demandare all'A.S.L. BI territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la struttura di cui sopra, ai sensi della normativa vigente;
- di demandare all'Ente ARPA PIEMONTE la verifica del mantenimento, in capo alla società CENTRO FISIOTERAPIA STAGNO DI DAVIDE E STEFANO STAGNO S.N.C. dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, dandone comunicazione al Settore regionale competente;
- di dare atto che l'autorizzazione in oggetto è concessa sotto condizione risolutiva all'esito delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'Estensore:

Dott.ssa Gabriella Malvicino

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile